

INDICE

ARTICOLO 1.	VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI	2
ARTICOLO 2.	OGGETTO	3
ARTICOLO 3.	MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	3
ARTICOLO 4.	DURATA	3
ARTICOLO 5.	MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	3
ARTICOLO 6.	ONERI A CARICO DEL FORNITORE	3
ARTICOLO 7.	PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE	4
ARTICOLO 8.	INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE	5
ARTICOLO 9.	GARANZIE	5
ARTICOLO 10.	LIVELLI DI SERVIZIO	5
ARTICOLO 11.	VERIFICA DI CONFORMITA'	5
ARTICOLO 12.	PENALI	6
ARTICOLO 13.	CORRISPETTIVI	7
ARTICOLO 14.	FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO	7
ARTICOLO 15.	RECESSO	8
ARTICOLO 16.	RISOLUZIONE	9
ARTICOLO 17.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO O CESSIONE DEL CREDITO	11
ARTICOLO 18.	BREVETTI, DIRITTI D'AUTORE E MANLEVA	11
ARTICOLO 19.	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	12
ARTICOLO 20.	OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	12
ARTICOLO 21.	OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO TRIENNALE PER LE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	13
ARTICOLO 22.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	13
ARTICOLO 23.	FORO COMPETENTE	15
ARTICOLO 24.	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	15
ARTICOLO 25.	TRASPARENZA DEI PREZZI	15
ARTICOLO 26.	CLAUSOLA BEST CONSUMER	15
ARTICOLO 27.	FORZA MAGGIORE	16

CONTRATTO PER SERVIZI

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 05359681003, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona del Dott. Guido Gastaldon in qualità di Responsabile della Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi, giusta i poteri conferitigli con procura del 24/10/2025, rep. n. 57441 - racc. n. 16997 (nel seguito per brevità anche "Consip" o "Committente")

E

Notaio Dott. Federico Elicio con sede legale in Roma, Via Claudio Monteverdi 20, iscritto all'Albo della Provincia di Roma, Distretto Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia, al n. 1086, elettivamente domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede legale (di seguito per brevità anche "Fornitore" o "Impresa"), stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1. VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI

1. La presente acquisizione è stata realizzata da Consip in favore del fornitore.
2. Sono parte integrante del presente Contratto, il Disciplinare, il Capitolato tecnico, l'Offerta economica, il Dettaglio tecnico economico, nonché i documenti eventualmente richiamati nel contratto, ancorché non allegati.
3. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a. *ove applicabili*, dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e nel D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;
 - b. dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - c. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - d. dalle disposizioni di cui al D.lgs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito per brevità Codice);
 - e. dalle disposizioni degli Allegati al Codice e da quelle del D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per le sole disposizioni ancora vigenti;
 - f. dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.;
 - g. dal patto di integrità;
 - h. dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
 - i. dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dalla Committente e consultabili sul sito internet della stessa;
 - j. *ove applicabile*, dalla direttiva 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
 - k. *ove applicabile*, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
 - l. *ove applicabili*, dalle leggi, dai regolamenti, e, in generale, dalle norme nazionali ed europee, anche di soft law, applicabili in relazione al trattamento e/o alla protezione dei dati personali e alla sicurezza delle informazioni, così come modificate di volta in volta, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento" o "GDPR"), il D.Lgs. 196/2003 come novellato dalla normativa di adeguamento italiana di cui al D.Lgs. 101/2018 (Codice privacy), circolari, pareri, direttive, le linee guida e provvedimenti interpretativi adottati dall'Autorità di Controllo nazionale e/o delle competenti autorità europee (incluso lo *European Data Protection Board*) (di seguito complessivamente "Norme in materia di Protezione dei Dati Personali").
4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti da Consip nella sua qualità di Committente prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate da, per quanto di rispettiva competenza.

5. La Committente, ai sensi di quanto stabilito Regolamento per la gestione del Casellario informativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture tenuto presso l'A.N.A.C., provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 2. OGGETTO

1. L'Impresa si impegna ad eseguire la fornitura dei beni/la prestazione di servizi espressamente indicati nella RdO, nel Capitolato tecnico, nell'Offerta economica e nel Dettaglio tecnico economico.

ARTICOLO 3. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Le modifiche al presente Contratto verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
2. La Committente si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore, nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b), del Codice; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 120, commi 14 e 15 del medesimo Codice.
3. La Committente si riserva la facoltà di prorogare il contratto, in costanza di massima, per una durata massima pari a ulteriori 6 mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel presente Contratto.
4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

ARTICOLO 4. DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della stipula. I termini di durata del contratto sono indicati nella RDO e nel Capitolato tecnico, e decorrono dalla data di stipula, salvo che non sia diversamente stabilito nel Capitolato Tecnico. Tali termini devono intendersi inderogabili.
2. La Committente, in conformità a quanto disposto all' art. 120, comma 10, del Codice, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.
3. In casi eccezionali, la Committente potrà, in corso di esecuzione, prorogare il presente Contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel medesimo Contratto.

ARTICOLO 5. MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Il Fornitore è obbligato ad eseguire la prestazione contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, sulla base di quanto indicato nel presente atto, nel Capitolato tecnico (*ove presente*), nonché secondo le direttive della Committente.
2. Il Fornitore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Committente per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora il Fornitore non adempia, la Committente avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. "Risoluzione". Le prestazioni richieste dovranno essere eseguite presso la/e sede/i specificatamente indicata/e nel Capitolato tecnico (*ove presente*) o nella RDO.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
4. In caso di sospensione si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 D. Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 6. ONERI A CARICO DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli

- relativi alle eventuali spese di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché ai connessi oneri assicurativi.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto secondo i termini e con le modalità indicate nel presente articolo, nella RDO e nel Capitolato Tecnico, nel rispetto dei prescritti Livelli di Servizio.
 3. Per la definizione dei profili professionali, delle modalità di erogazione specifiche e relative alla tipologia del servizio richiesto, per le dimensioni e la durata dello stesso si fa rinvio al dettaglio della RDO e al Capitolato tecnico.
 4. In caso di acquisto di sviluppo software, formazione o comunque servizi che prevedono rilascio deliverables, nella fornitura deve essere compresa anche la consegna di tutti i manuali e di ogni altra documentazione tecnica idonea per assicurare il pieno e corretto funzionamento dei programmi di base ed applicativi ove previsto. Nel caso di servizi erogati per ottenere un prodotto finale occorrerà consegnare la documentazione redatta a tal fine quale output dell'attività svolta.
 5. Il Fornitore si impegna inoltre a garantire alla Committente che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria o dell'eventuale subappaltatore), si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice etico della Committente, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si ponga in conflitto di interessi nei confronti della stessa Committente. In caso di violazione di tali impegni la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 7. PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE

1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, e a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 119, comma 3 del Codice), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, essa adotterà i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, fornendo alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati, manlevando e tenendo indenne la Committente da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. Il Fornitore, inoltre, si impegna ad adottare ogni cautela al fine di evitare danni di qualsiasi natura materiali e immateriali, diretti e indiretti derivanti e/o connessi all'esecuzione del servizio di cui è responsabile, anche ai beni pubblici e privati.
6. Il Fornitore riconosce alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dalla Committente non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione da parte della Committente con le modalità che la stessa Committente riterrà più opportune a garantire la continuità del team di lavoro.
7. Il Fornitore si impegna a fornire alla Committente, unitamente alla documentazione propedeutica alla stipula, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto, un numero di telefono, un indirizzo e-mail e, eventualmente, un numero di fax, facenti capo al Committente stesso. Il Responsabile della fornitura sarà l'interlocutore della Committente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla

assoluta e continua indipendenza del personale dalla Committente. Eventuali variazioni del nominativo del Responsabile della fornitura o dei suddetti strumenti di comunicazione dovranno essere tempestivamente comunicate alla Committente.

8. In considerazione di quanto precede, il Responsabile della fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga, pena l'applicazione delle penali, ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e la Committente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare della Committente, ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte della Committente, iii) inserite nell'organizzazione della Committente.
9. La Committente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento.

ARTICOLO 8. INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 11, comma 6 del Codice, in caso di ottenimento, da parte della Committente, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore ai sensi dell'art. 119 del Codice), la Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
2. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegati nell'esecuzione del contratto, la Committente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
3. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 119 del Codice dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta della Committente sia stata formalmente contestata dal Fornitore, la Committente stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
4. Il Fornitore si impegna, inoltre, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e a quelle disposizioni normative che verranno eventualmente emanate nel corso di validità del contratto in quanto applicabili.

ARTICOLO 9. GARANZIE

1. Il Fornitore assume nei confronti della Committente la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dal contratto stesso.
2. In caso di inadempienza da parte del Fornitore anche solo di una delle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. così come previsto dal successivo art. "Risoluzione".

ARTICOLO 10. LIVELLI DI SERVIZIO

1. I livelli di servizio sono quelli previsti nella RDO o nel Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 11. VERIFICA DI CONFORMITA'

1. Tutte le prestazioni contrattuali saranno sottoposte a verifica di conformità nel rispetto di quanto previsto dall'art. 116, comma 2 del Codice e degli artt. 36 e seguenti dell'Allegato II.14 del Codice e dei provvedimenti attuativi ivi richiamati.
2. In caso di acquisti di beni, la verifica di conformità verrà eseguita una volta che siano state ultimate le attività di consegna, installazione, attivazione o configurazione in ragione del bene

oggetto di fornitura, come previsto nel Capitolato tecnico.

In caso di prestazione di servizi, la verifica di conformità verrà eseguita periodicamente con la tempistica indicata nel Capitolato tecnico, nella RdO e nel presente contratto.

3. In caso di prestazioni continuative, in corso di contratto, la Committente effettuerà la verifica di conformità delle suddette prestazioni volta a certificare che le stesse siano state eseguite secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico o nella RdO.
4. La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se tutte le prestazioni contrattuali siano state eseguite a perfetta regola d'arte, secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico, nella RdO e nel presente Contratto.
5. La verifica di conformità verrà eseguita direttamente dal soggetto a ciò incaricato, ove necessario in contraddittorio con il Fornitore.
6. La data del verbale che attesta il positivo esito della verifica di conformità verrà considerata "Data di accettazione dei servizi".
7. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni, fatto salvo il diverso termine che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale verifica di conformità. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. "Penali".
8. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 cod. civ.
9. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, Committente si riserva di effettuare, in relazione alla natura dei beni e/o dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
10. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano l'effettuazione delle attività di verifica di conformità, la Committente potrà effettuare le attività di verifica di conformità in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.
11. In deroga a quanto sopra previsto, la Committente, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, potrà rilasciare apposito certificato di regolare esecuzione delle prestazioni ai sensi di quanto stabilito dall'art. 116, comma 7, del Codice e dell'Allegato II.14.
12. Conclusa positivamente la verifica di conformità e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
13. Con riferimento alle forniture, su richiesta del Fornitore, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
14. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 12. PENALI

Le penali di cui ai seguenti commi trovano applicazione nel caso in cui il Capitolato tecnico non le preveda oppure nel caso in cui non vi sia un Capitolato Tecnico.

15. Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini concordati, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari all'1 (uno) per mille del valore complessivo della prestazione oggetto del ritardo.
16. Il Fornitore prende atto che, in caso di esito negativo della verifica di conformità, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per l'eliminazione dei vizi, la Committente applicherà una penale pari all'1 (uno) per mille del valore complessivo della prestazione oggetto di verifica.
17. Nel caso in cui durante l'esecuzione del Contratto, la Committente riscontri il mancato rispetto da parte del Responsabile della fornitura degli adempimenti prescritti all'art. "Oneri a carico del fornitore", la Committente si riserva di applicare la penale una tantum pari al 3 % (tre per cento) dell'importo del Contratto.

18. Nel caso in cui l'applicazione delle penali da quantificare in percentuale sull'ammontare netto contrattuale, sia successiva ad incrementi dell'importo contrattuale, dovuti a modifiche di cui all'articolo 120 del Codice, il valore di ciascuna penale sarà calcolato sull'importo contrattuale complessivo così come incrementato.
19. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione.
20. Per l'applicazione delle penali Committente si riserva la facoltà di compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore.
21. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
22. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

ARTICOLO 13. CORRISPETTIVI

1. Tutti i corrispettivi sono indicati nell'Offerta economica e nel Dettaglio tecnico economico e si intendono fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale di validità del contratto, ove in quest'ultimo non sia diversamente disposto.
2. I prezzi devono altresì intendersi al netto di IVA.

ARTICOLO 14. FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato nel presente contratto, il Fornitore potrà emettere fattura successivamente al rilascio, da parte di Consip, della verifica di conformità positiva relativa alle attività e/o degli atti richiesti e completati.
2. Ciascuna fattura dovrà essere riferita ad un solo ordine di acquisto e dovrà tassativamente riportare gli estremi del CIG (Codice Identificativo Gare), del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e l'indicazione del relativo prezzo unitario, il periodo di competenza della fattura.
3. Nel caso in cui fosse necessario emettere una nota di credito a rettifica parziale o totale di una prestazione precedentemente fatturata, tale documento non dovrà avere segno negativo ma positivo.
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, Consip provvederà ad acquisire, anche per l'eventuale subappaltatore e per l'eventuale sub-affidatario, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) o una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di forniture e servizi fino a 20.000 euro, attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. In caso di operatori appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea o Extracomunitario in ogni caso il Fornitore dovrà allegare alla fattura documento attestante il rispetto degli obblighi previdenziali e assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti vigenti nel proprio paese.
5. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
6. Consip si riserva di effettuare controlli a campione relativamente alla regolarità del DURC per la fase di stipula del presente ordine. In caso di esito negativo di tale controllo, Consip procederà

- ad effettuare le comunicazioni di cui alla Determina dell'Autorità Vigilanza Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n.1 del 10 gennaio 2008.
7. Consip non verserà alcun interesse sulle somme da liquidare a causa di ritardo nei pagamenti dovuti a riscontrate irregolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi previsti ex lege.
 8. Unitamente alla fattura dovrà essere prodotto:
 - in caso di beni: documenti attestanti l'esito positivo della verifica di conformità;
 - in caso di servizio di manutenzione SW: documenti attestanti l'esito positivo della verifica di conformità;
 - in caso di servizio di manutenzione correttiva: documenti attestanti l'esito positivo della verifica di conformità;
 - in caso di servizi professionali con prodotti soggetti a collaudo: documenti attestanti l'esito positivo della verifica di conformità;
 - in caso di servizi professionali di supporto misurati a giorno/persona documenti attestanti l'esito positivo della verifica di conformità;
 - in caso di servizi in generale: documenti attestanti l'esito positivo della verifica di conformità.
 9. La fattura elettronica dovrà essere intestata a Consip, Via Isonzo n. 19/E, 00198 Roma, p. IVA 05359681003. La Società si impegna ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica seguendo le indicazioni contenute nell' "allegato fatturazione elettronica".
Nel caso di operatori economici esteri è accettata l'emissione di fattura cartacea che dovrà essere intestata a Consip, Via Isonzo n. 19/E, 00198 Roma, p. IVA 05359681003, Ufficio Contabilità e Bilancio.
 10. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione sopra indicata, saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. Il bonifico, previo accertamento di Consip della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente intestato all'Impresa presso l'Istituto di Credito Bancario indicato dal fornitore, dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
 11. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del Codice e laddove applicabile, Consip procederà a corrispondere al fornitore un importo pari al 99,50 (novantanovevirgolacinquanta) per cento dell'imponibile fatturato. Il restante 0,5 (zero virgola cinque) per cento dell'imponibile verrà liquidato solo al termine del contratto in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
 12. Se diversamente indicato nell'ordine, mediante esplicita deroga scritta ai termini di cui sopra, il pagamento della fattura sarà effettuato entro i termini stabiliti nell'ordine di acquisto medesimo.
 13. Il fornitore dichiara che il conto sul quale verranno effettuati i pagamenti opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n.136. Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note a Consip eventuali variazioni del suddetto conto corrente dedicato. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali, ove quantificati nell'ordine, verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati da Consip nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.
 14. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore di Consip, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
 15. In caso di Raggruppamenti temporanei di impresa, con fatturazione pro-quota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati ai precedenti commi 5 e 6. In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i medesimi dati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti, unitamente al prospetto riepilogativo delle attività svolte dalle imprese.
 16. Il presente contratto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 125, comma 1, del Codice e, pertanto, non si darà luogo all'anticipazione del prezzo.

ARTICOLO 15. RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, la Committente ha diritto nei casi di:
 - a) giusta causa;
 - b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi;di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro l'Impresa un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del Codice.
 - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. La Committente, ai sensi dell'art. 123, commi 1 e 2 del Codice, ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, determinato ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del Codice. . Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.
4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
5. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
6. In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell' art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l'Impresa non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
7. Qualora il Contratto sia stipulato ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, la Committente recede altresì dallo stesso nel caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti non espletate anticipatamente all'aggiudicazione in ragione del malfunzionamento, anche parziale, degli appositi strumenti informatici. Resta fermo in tal caso il diritto dell'Impresa al pagamento del solo valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle sole spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

ARTICOLO 16. RISOLUZIONE

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite P.E.C., nei seguenti casi:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 120 del Codice;
 - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 120, comma 2 del Codice relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo.
 - c) sono state superate le soglie fissate dalla Committente nel caso di modifiche non sostanziali di

- cui all'art. 120, comma 1, lett. e), del Codice;
- d) l'Impresa si è trovata, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all' art. 94, comma 1 del Codice, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
 - e) l'Impresa ha commesso, nel corso della procedura, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'art. 98, comma 4, lett. a) del Codice;
 - f) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell' art. 258 TFUE;
 - g) ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";
 - h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";
 - i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R.;
 - j) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - k) nei casi di cui agli articoli intitolati: "Oneri a carico del Fornitore", "Garanzie", "Verifica di conformità", "Penali", "Obblighi di riservatezza", "Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari", , "Obblighi relativi al Codice etico e al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza", "Trasparenza dei prezzi", "Risoluzione", "Trattamento dei dati personali";
 - l) nei casi di cui all'articolo 3 e 5 del Patto di integrità;
- Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
- 2. In caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
 - 3. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
 - 4. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
 - 5. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai sensi dell'art. 122, comma 5, del Codice.
 - 6. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il Fornitore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta da Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni.
 - 7. Resta fermo quanto previsto all'art. 122 del Codice.
 - 8. Fermo restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, costituiscono cause di risoluzione:
 - a) l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui al successivo art. "Forza Maggiore".

In tale ultimo caso, sarà onere dell'Impresa che invoca la risoluzione del contratto ai sensi del predetto articolo, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al successivo art. "Forza Maggiore". Nel caso in cui la Committente non contesti la domanda di risoluzione proposta dall'Impresa, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 c.c., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui la Committente contesti la domanda di risoluzione proposta dall'Impresa per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c. c., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui al successivo art. "Forza Maggiore", dell'applicazione delle penali e/o dei rimedi risolutivi, previsti dal presente articolo.

ARTICOLO 17. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO O CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), del Codice per quanto applicabile.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120, comma 12, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 18. BREVETTI, DIRITTI D'AUTORE E MANLEVA

1. La Committente acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
 2. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
 3. L'Impresa, pertanto, si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, di diritto d'autore o di diritti di privativa in genere concernenti la fornitura oggetto del Contratto, con obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze o autorizzazioni necessarie, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente.
 4. Qualora venga promossa nei confronti della Committente un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, o sulle soluzioni tecniche o di altra natura realizzate o adottate dall'Impresa, quest'ultima manleverà e terrà indenne la Committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente.
 5. La Committente si impegna a informare prontamente per iscritto il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma e, in caso di difesa congiunta, riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Committente.
 6. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
- È vietato qualsiasi uso da parte del Fornitore dei marchi e/o dei loghi e/o delle denominazioni

“Ministero dell'Economia e Finanze” e/o “Consip S.p.A.” o del testo o del materiale grafico contenuto nel sito istituzionale www.consip.it e nel Portale di “www.acquistinretepa.it” per esprimere in qualsiasi modo o rappresentare l'adesione, la sponsorizzazione, l'affiliazione o l'associazione dell'utente con il Ministero dell'Economia e Finanze e/o con Consip.

ARTICOLO 19. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni e i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 20. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 *bis*, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata A.R. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori (*ove sia possibile il subappalto*) o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
5. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti di Committente e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto (*ove sia possibile il subappalto*) sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere a Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti

stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.
9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 21. OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO TRIENNALE PER LE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del disposto del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione del Codice etico, del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e del Modello di organizzazione, gestione e controllo, predisposti da Consip e consultabili sul sito internet della stessa.
2. L'Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Consip, ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iii) ad operare nel rispetto del Codice etico e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza adottati da Consip. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Consip e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
3. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Consip ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della Lettera di Richiesta d'Offerta al paragrafo 9 che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nella Lettera di Richiesta d'offerta e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto che in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 20 D. Lgs. n. 34/2023), il concorrente/contraente prende atto che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le

condizioni, tramite il sito della Committente, nella sezione relativa alla Trasparenza. Inoltre, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e del D.Lgs. 82/2005), potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre Pubbliche Amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Fornitore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
6. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso potrà essere nominato "Responsabile del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte della Committente, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. In tal caso, il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
7. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.
8. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o, nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare (o Responsabile) del trattamento, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà applicare le penali eventualmente previste e potrà risolvere il Contratto di fornitura nei limiti di cui al precedente art. "Penali", salvo il risarcimento del maggior danno.
9. In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, il Fornitore dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell'ambito dell'UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo, senza la previa autorizzazione del Titolare del trattamento. A tal fine il Responsabile trasmette al Titolare, prima della stipula del contratto, la lista dei trasferimenti di dati extra-UE che intende effettuare con l'indicazione del soggetto che riceve i dati, del paese di destinazione e delle adeguate garanzie su cui si fonda il trasferimento. Inoltre, il Fornitore si impegna ad informare l'Amministrazione della cessazione o dell'intenzione di avviare nuovi trasferimenti di dati al di fuori dell'Unione europea nel corso della durata del Contratto di fornitura, affinché l'Amministrazione decida se autorizzare gli eventuali nuovi trasferimenti.
10. Resta fermo che il trasferimento di Dati Personali al di fuori dell'Unione europea per l'erogazione di servizi connessi al Contratto di fornitura – da intendersi anche come mero accesso ai dati da un paese terzo – potrà avvenire, previa autorizzazione dell'Amministrazione, da o verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale coperta da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 del Regolamento o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 46, par. 2, lett. c) del Regolamento, utilizzo delle norme vincolanti d'impresa Binding Corporate Rules - BCR), fatta salva la necessità valutata preventivamente tra le Parti di adottare eventuali misure supplementari per garantire l'efficacia di tali garanzie.
11. Il Fornitore dovrà inoltre garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati – ivi comprese le infrastrutture deputate alle funzioni di business continuity e di disaster recovery, anche se esternalizzate abbiano sede nell'UE - fatte salve eventuali motivate ragioni

di natura normativa o tecnica, che devono essere preventivamente approvate dalla Committente - e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo.

12. Qualora dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate misure e garanzie di cui sopra la Committente diffiderà il Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 1454 c.c., all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento alla diffida, la Committente ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il Contratto di fornitura, salvo il risarcimento del maggior danno

ARTICOLO 23. FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia inerente alla presente fornitura ovvero i rapporti tra Committente e il Fornitore sarà competente in via esclusiva il **foro di Roma** anche in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti.

ARTICOLO 24. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per legge.
2. Laddove la registrazione sia operata dal Committente, la stessa comunica al Fornitore l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il Fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta alla Committente entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.
3. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.

ARTICOLO 25. TRASPARENZA DEI PREZZI

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d. si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del Codice al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 26. CLAUSOLA BEST CONSUMER

1. Il Fornitore dichiara di aver applicato al contratto le migliori condizioni economiche, normative e

tecnologiche riservate alla sua primaria clientela. In caso la Committente avesse evidenza della mendacità di tale dichiarazione, avrà diritto di ottenere dall'Impresa il risarcimento dei danni subiti nonché di esercitare la risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., eventualmente affidando a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'Impresa senza che questi possa, a tale titolo, avanzare alcuna pretesa nei confronti della Committente.

ARTICOLO 27. FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
 - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'art. Penali e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. Risoluzione. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare al Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire al Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo.
3. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto, in linea con l'art. 121, comma 5, del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, la Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. È fatto obbligo al Fornitore comunicare al Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché la Committente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.
4. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà della Committente recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. Recesso.
5. Qualora l'evento di Forza maggiore determini l'impossibilità della prestazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo "Recesso" (cfr. comma 3).

CIG: B989CEC361

Consip S.p.A.

Notaio Federico Elicio

Per specifica approvazione, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., delle clausole contenute nei seguenti articoli

ARTICOLO 4 (Durata); ARTICOLO 6 (Oneri a carico del fornitore); ARTICOLO 9 (Garanzie); ARTICOLO 10 (Livelli di servizio); ARTICOLO 11 (Verifica di conformità); ARTICOLO 12 (Penali); ARTICOLO 14 (fatturazione e modalità di pagamento); ARTICOLO 15 (Recesso); ARTICOLO 16 (Risoluzione); ARTICOLO 17 (Divieto di cessione del Contratto o cessione del credito); ARTICOLO 18 (Brevetti, diritti d'autore e Manleva); ARTICOLO 19 (Obblighi di riservatezza); ARTICOLO 20 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari); ARTICOLO 21 (Obblighi relativi al Codice Etico e al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza); ARTICOLO 22 (Trattamento dei dati personali); ARTICOLO 23 (Foro competente); ARTICOLO 25 (trasparenza dei prezzi); ARTICOLO 26 (Clausola Best Customer)

Notaio Federico Elicio
per accettazione
